TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale, Dr. Vito Quarta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al [redacted] promosso

DA

[redacted] rappresentata e difesa dall' Avv. [redacted]

OPPONENTE

CONTRO

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Iaia

OPPOSTO

avente ad oggetto opposizione a Decreto Ingiuntivo, trattata e passata in decisione, ai sensi dell'art 281 quinques cpc all'esito delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 22.10.2020, [redacted] ha proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo N. 774/2020, emesso dal Tribunale Civile di Brindisi in data 28.7.2020-e notificato a mezzo posta in data 11.09.2020-, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in qualità di titolare di Ditta individuale -con sede in Brindisi alla via [redacted] - il pagamento, in favore di [redacted], della somma di € 3.400,00 oltre interessi legali dalla domanda, nonché spese e competenze processuali ".

Quali motivi di opposizione ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancanza di preventiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co.1 e co. 1-bis D.Lgs 29/2010- ricadendo la materia per cui è causa al procedimento di mediazione-; nel merito, ha impugnato la pretesa creditoria non risultando fondata; in via subordinata ha concluso per la riduzione delle somme ingiunte nella misura ritenuta congrua e di giustizia con diritto alla sospensione del pagamento del canone di locazione per indisponibilità dei locali e con il favore delle spese e competenze di lite.

Con comparsa di risposta del 2.2.2021 si è costituito in giudizio [redacted]

ed ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto irrituale e tardiva; conseguentemente, dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

In via ulteriormente preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta,

né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo

N. 774/2020, (RG n. 2118/2020), emesso in data 28.7.2020 e notificato in data 11.9.2020

ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 774/2020, (RG n. 2118/2020), emesso in data 28.7.2020 e per l'effetto condannare [redacted] in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Brindisi alla [redacted] n. 88 (P. Iva 02482700743) a pagare € 4.014,08. 4. Con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4% e successive spese occorrende.

Le parti hanno deposito memorie istruttorie.

Con provvedimento del 28.09.2022 il G.I., dato atto della mancata previa instaurazione del procedimento di mediazione, ha rinviato all'udienza del 13.4.2023.

La procedura di mediazione- proposta da [redacted]- si è definita in data 9.3.2023 con esito negativo per mancata disponibilità delle parti ad avviare il procedimento di mediazione e comunque per la mancata adesione della parte chiamata.

Con provvedimento reso in data 31.5.2023 il fascicolo è stato assegnato per la trattazione e la decisione al Gop.

Con provvedimento reso in data 30.4.2024 è stata fissata udienza per la precisazioni delle conclusioni rilevato che, alla luce di quanto deciso nell'ordinanza resa dal G.I. in data 10.02.2022, la causa risulta matura per la decisione in ordine alla eccezione di tardività dell'opposizione formulata dalla difesa del creditore opposto.

La causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, dopo essere stata rimessa sul ruolo per chiarimenti, è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume al riguardo la difesa del creditore opposto che, erroneamente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 774/2020, è stata formulata mediante atto di citazione, notificato il 15.10.2020, anziché ricorso, tenuto conto che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo- avente ad oggetto materia locatizia- doveva essere opposto a mezzo ricorso, in quanto soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.,

Il motivo è fondato.

Per giurisprudenza della Suprema Corte:" Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se

comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.".). (Cfr. Cass. S.U. N. 927/2022).

Motiva la Corte: "L'art 4 rileva, pertanto, per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal decreto legislativo N. 150/2011 e in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera invece nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 cpc.Ciò è dato intendere anche dall'art. 2 del D.Lgs N. 150 del 2011, che per le controversie assoggettate al rito del lavoro dal capo 2 del decreto legislativo stabilisce espressamente l'inapplicabilità fra gli altri degli artt. 426, 427 e 439 del cpc"

Di natura conforme anche: " L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019)

Ed infatti è pacifico che *"l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero delle altre materia sottoposte al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque*

notificata alla controparte" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8014; Cassazione civile, 14.03.1991, n.2714).

Orbene, la causa verte in materia locatizia, perché il petitum e la causa petendi attengono al mancato pagamento di canoni di locazione relativi ad immobile uso commerciale sito in Brindisi alla [redacted], registrato il 19.1.2017.

Nel caso in esame, con atto di citazione, notificato in data 15.10.2020, [redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.774/2020, -emesso dal Tribunale di Brindisi il 28.7.2020, notificato il 11.09.2020 a mezzo posta.

La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 22.10.2020, mentre il termine ultimo di quaranta giorni concesso per legge (art. 641 c.p.c.). per proporre tempestiva opposizione scadeva il 21.10.2020.

In disparte delle superiori considerazioni, da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altro profilo, va rilevato nel merito come parte opponente vorrebbe provare le circostanze riguardanti il pagamento dei canoni di locazione a mezzo testi: modalità che deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 2721 e ss. c.c.

Ne consegue l'inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto irrituale e tardiva.

Il motivo è assorbente e rende ultroneo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Casciaro Cristian ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.

La domanda è infondata.

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento, sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto.

Venendo al caso di specie, tenuto conto di quanto sopra motivato non sembra, prima facie, sussistere l'elemento soggettivo di cui alla norma richiamata, cioè quello di aver agito con mala fede o colpa grave.

Difetta inoltre anche l'elemento oggettivo, tenuto conto che nessun danno è stato provato dal creditore opposto, quale conseguenza immediata e diretta dell'opposizione proposta.

Le spese e competenze di lite vanno compensate per la metà, tenuto conto della particolarità della fattispecie -che riguarda il rito applicabile- e in ragione del fatto che la domanda riguardante l'emissione del decreto ingiuntivo era stata introdotta dal creditore opposto erroneamente con il rito ordinario e questo può avere ingenerato l'errore da parte dell'opponente.

La restante parte va posta a carico della soccombente [redacted] Opponente- e liquidata, in favore di parte opposta, in complessivi € 1.000 (Euro Mille), oltre oneri accessori.

PQM

Il Giudice Onorario del Tribunale, Dr. [redacted] definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Tateo Marzia-Opponente- nei confronti di [redacted] Opposto- nel giudizio iscritto al N. 3543/2020 R.G., ogni altra domanda disattesa, così decide:

-Dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo N.774/2020 emesso in data 28.7.2020.

-Spese e competenze di lite del presente grado di giudizio compensate per la metà.

- Condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] della restante parte delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 1.000(Euro Mille), oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.

Brindisi, addì 19.01.2026

Il Gop

Dr. [redacted]